



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

**BANDO**

**per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).**

## **Articolo 1** **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente *Bando*, emanato ai sensi del decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 213 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze (a sua volta previsto dall'art. 19, comma 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*"), finanzia progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2. Obiettivo dell'iniziativa è la prevenzione e/o riduzione degli impatti negativi derivanti dalla produzione e gestione dei RAEE, attraverso l'incentivazione di un uso efficiente ed ecocompatibile delle risorse (materie prime), con particolare attenzione al riciclo, riuso e ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali, mediante:
  - a) lo sviluppo e il potenziamento dell'interconnessione tra la gestione dei rifiuti e il mercato dei prodotti e dei materiali, favorendo l'effettivo reimpiego degli stessi in nuovi cicli produttivi in sostituzione della materia prima vergine;
  - b) l'incentivazione della riproduzione su scala industriale di tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale per il trattamento di materiali provenienti da prodotti complessi (multimateriali o compositi) a fine vita, favorendo l'adozione da parte del sistema industriale dei materiali così ottenuti per il loro riutilizzo nel ciclo produttivo di prodotti nuovi.
3. I progetti proposti per il finanziamento devono essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all'industria per l'attuazione degli interventi stessi.

## **Articolo 2** **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente *Bando*, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, si applicano le seguenti definizioni:
  - **«organismo di ricerca»**: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
  - **«ricerca fondamentale»**: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  - **«ricerca industriale»**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto;
  - **«sviluppo sperimentale»**: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di

fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

### **Articolo 3**

#### ***(Iniziative progettuali ammissibili alla procedura)***

1. Le iniziative progettuali per le quali è possibile richiedere il contributo economico, a titolo di cofinanziamento, comprendono attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2. Le iniziative progettuali di cui al comma 1 sono finalizzate all'implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell'allegato V del D.Lgs. n. 49/2014. Tali iniziative devono offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE devono comportare un effettivo incremento del livello tecnologico degli impianti rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato dell'arte del settore. Tali impianti devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 49/2014. Le iniziative progettuali devono inoltre garantire il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, ai sensi dell'articolo 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A titolo esemplificativo, gli interventi sono orientati a:
  - massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;
  - ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;

- ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE.
3. Non sono ammissibili iniziative progettuali riguardanti attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito, nonché i progetti di ricerca fondamentale.
  4. Non sono ammissibili al cofinanziamento le istanze relative a iniziative progettuali già concluse al momento della presentazione della richiesta. In ogni caso, le spese rendicontabili da presentare a fine programma secondo le modalità previste all'articolo 12, devono essere successive alla data di pubblicazione del decreto direttoriale di approvazione della graduatoria e di ammissione a cofinanziamento.
  5. Non sono ammissibili, altresì, le iniziative progettuali presentate da soggetti nei cui organi di gestione siano presenti membri che hanno riportato condanna – ovvero nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali – per illeciti di cui al Decreto Legislativo. n. 152/2006, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, ovvero nei cui confronti siano state adottate misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza.
  6. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, a pena di inammissibilità, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8.

#### **Articolo 4**

##### ***(Termini per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento)***

1. A pena di inammissibilità, la durata dei progetti presentati per il finanziamento non è inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi. Nei casi in cui il progetto preveda la realizzazione di prototipi, la sperimentazione relativa alle prestazioni degli stessi e la validazione dei risultati, la durata massima potrà essere di 36 mesi.
2. Rispetto ai termini di cui al comma 1, è ammessa una proroga non superiore a 12 mesi per il completamento dei progetti ammessi al cofinanziamento, qualora nel corso della loro esecuzione siano occorsi rallentamenti o blocchi

delle attività per motivi non riconducibili alla volontà dell'ente beneficiario del finanziamento. In tale eventualità, sarà onere del soggetto beneficiario proporre formale istanza di proroga prima della scadenza originaria, pena la sua inammissibilità, illustrando adeguatamente le motivazioni del ritardo. Tale richiesta è soggetta ad approvazione da parte della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento.

### **Articolo 5** ***(Soggetti ammessi alla procedura)***

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale indetta con il presente *Bando*, organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri soggetti pubblici o privati operanti nella filiera di gestione dei RAEE. Quest'ultimi possono essere, a titolo esemplificativo: produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), enti e imprese coinvolte nelle operazioni di trattamento, recupero e riciclaggio dei RAEE, associazioni di categoria, Comuni, ecc.
2. Ciascun soggetto proponente, sia in forma singola che associata, può essere presente in una sola istanza di finanziamento, pena la inammissibilità di tutte le istanze in cui il predetto soggetto risulti presente.

### **Articolo 6** ***(Risorse finanziarie disponibili, linea di finanziamento)***

1. Per l'attuazione del presente programma di cofinanziamento si utilizzano le risorse previste dal "*Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio*" istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 2, comma 323 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le risorse destinate al presente *Bando* ammontano a complessivi 900 mila Euro e trovano copertura sulle disponibilità esistenti in c/residui sul capitolo 7510, esercizio finanziario 2017.

**Articolo 7**  
***(Percentuale di contribuzione e spese ammissibili)***

1. Il contributo assegnato per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento non può essere inferiore ad € 100.000,00 (eurocentomila) e superiore ad € 300.000,00 (eurotrecentomila), comprensivo di ogni onere.
2. La percentuale massima di contributo che può essere concessa per ciascuna iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, nei limiti di cui al comma 1, è pari al 50% delle spese ammissibili di cui appresso.
3. In nessun caso possono essere superati, per ciascuna iniziativa progettuale, i limiti di spesa previsti ai commi 1 e 2.
4. Le spese ammissibili, sulle quali viene determinata la percentuale di cofinanziamento ministeriale, devono essere coerenti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nelle iniziative progettuali e nelle singole azioni che le compongono. In particolare, sono ammissibili le spese:
  - a) di management, con riferimento all'intero raggruppamento: ovvero per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento di progetto a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei soggetti coinvolti. Non sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento.
  - b) di personale interno (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale);
  - c) per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, compresi i servizi di consulenza tecnico-scientifica per l'effettivo sviluppo dell'iniziativa e per la definizione e messa a punto degli interventi previsti, di valutazione dell'impatto potenziale degli stessi, di ricerca, di esperti della materia, ecc.;
  - d) per l'acquisto dei materiali strettamente connessi al progetto di ricerca, ivi inclusi i componenti necessari alla realizzazione di prototipi;
  - e) per la fornitura di attrezzature (hardware, software e strumentazioni di misura), strettamente connesse al progetto di ricerca;

- f) per l'acquisizione di competenze tecniche, brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa;
  - g) per la realizzazione di casi di studio o di prototipi, compresi i sistemi di monitoraggio per la valutazione delle prestazioni degli stessi;
  - h) per campagne di diffusione dei risultati, compresa la pubblicazione di linee guida per la realizzazione degli interventi/progetti studiati;
  - h) altri costi, tra cui le spese di viaggio, trasferte e missioni volte allo svolgimento di campagne di monitoraggio e/o controllo, spese relative al personale amministrativo impiegato.
5. Ai fini della determinazione del contributo, il costo complessivo della iniziativa progettuale ammessa al finanziamento è calcolato sulla base delle sole spese ammissibili indicate nella istanza di contributo, non tenendosi conto delle spese non ammissibili eventualmente pure indicate nella medesima istanza.
6. Ai fini della liquidazione del contributo, le spese ammissibili rendicontate che concorrono a determinare la quota del cofinanziamento nella misura prevista al comma 2, sono solo quelle sostenute successivamente alla pubblicazione del decreto direttoriale di approvazione della graduatoria e di ammissione al cofinanziamento. Per esse si intende, più in particolare, quelle per le quali l'obbligazione giuridica ad esse sottesa, a prescindere dal relativo pagamento, è sorta successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito.
7. Le risorse che residuano dalla assegnazione dei contributi a favore delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento in stretto ordine di graduatoria, possono essere assegnate al progetto che segue immediatamente in graduatoria, anche in misura ridotta rispetto alla richiesta formulata. Il soggetto proponente che intenda accettare il contributo in misura ridotta, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, a pena decadenza del diritto, trasmette apposita dichiarazione, con la quale provvede esplicitamente: 1) ad accettare il contributo nella misura ridotta rispetto alla richiesta formulata; 2) a impegnarsi a realizzare nella sua interezza il progetto proposto e cofinanziato dal Ministero, ancorché in misura ridotta; 3) dichiarare espressamente che riterrà a proprio carico il valore della quota di cofinanziamento non coperta dal contributo concesso in misura ridotta. Tale dichiarazione, da inviarsi a mezzo PEC, è presentata a firma del legale rappresentante del soggetto proponente.

8. Le risorse residue e non assegnate rientrano automaticamente nelle disponibilità del Ministero per essere destinate ad altre iniziative.

### **Articolo 8**

#### ***(Modalità di accesso ai contributi e documentazione richiesta per la presentazione delle istanze)***

1. A pena di inammissibilità, le istanze di ammissione, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente, sono redatte utilizzando esclusivamente l'apposito Modulo allegato (Allegato1) scaricabile dal sito internet del Ministero ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) – sezione “*Bandi e avvisi*”). L'istanza è compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla documentazione e dalle dichiarazioni sotto indicate, anch'esse debitamente sottoscritte, afferenti all'iniziativa progettuale proposta:
  - a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'iniziativa progettuale (definizione del progetto), delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori e della sua rilevanza ambientale e territoriale, predisposta secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2 al presente Bando (Allegato A alla domanda);
  - b) preventivo dettagliato del progetto, specificando il valore dei costi ammissibili ai sensi dell'articolo 7, nonché l'ammontare del contributo richiesto al Ministero secondo quanto stabilito dal presente *Bando* e le eventuali altre fonti di finanziamento; nel preventivo devono essere indicati i costi relativi allo sviluppo sperimentale ed alla ricerca industriale (Allegato B alla domanda);
  - c) specifica degli indicatori fisici per la valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti, tenendo conto dei criteri di valutazione riportati all'articolo 10 (Allegato C alla domanda).
2. L'istanza proposta è altresì corredata dalla seguente documentazione:
  - d) dichiarazione rilasciata ai sensi della legge 445/2000 da ciascun membro degli organi di gestione dei soggetti partecipanti a qualsiasi titolo al presente *Bando*, che attesti di non aver riportato condanna e che nei propri confronti non siano pendenti procedimenti penali per illeciti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la

pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, e che non siano state adottate nei loro confronti misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza (Allegato D alla domanda);

- e) copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato E alla domanda);
  - f) lettera di intenti di costituzione del partenariato di progetto, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti, contenente: a) la dichiarazione di non partecipazione, da parte di ciascun soggetto, alle procedure indette con il presente *Bando* nell'ambito di altri raggruppamenti; b) il mandato di rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, conferito dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti al soggetto capofila (Allegato G alla domanda).
2. Le istanze di finanziamento, a pena di inammissibilità, devono pervenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente *Bando* sul sito *web* istituzionale del Ministero ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) – sezione “*Bandi e avvisi*”). L'invio avviene esclusivamente per via telematica, all'indirizzo PEC: [dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it) (max 30 megabite) e riporta nell'oggetto la seguente dicitura: “*Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”. Ai fini dell'accertamento del rispetto del predetto termine fa fede unicamente la data di ricezione dell'istanza da parte del Ministero confermata alla casella PEC di posta elettronica certificata.

## **Articolo 9**

### ***(Valutazione di ammissibilità e criteri di valutazione e formazione della graduatoria)***

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze, un'apposita **Commissione di valutazione** nominata dal Direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento valuta le iniziative progettuali pervenute previo giudizio di ammissibilità.
2. La Commissione provvede alla valutazione delle iniziative progettuali tramite apposite griglie, o schede tecniche, di attribuzione di punteggio. Ai fini della definizione del punteggio complessivo da assegnare a ciascuna iniziativa e della formazione della graduatoria per l'accesso ai contributi,

applica specifici criteri di valutazione, da ponderare rispetto al corrispondente peso percentuale, nonché all'attribuzione di un valore ricompreso in una scala tra un minimo di "0" e un massimo di "5" ("0" = non rispondente al criterio; "1" = scarsamente rispondente al criterio; "2" = sufficientemente rispondente al criterio; "3" = più che sufficientemente rispondente al criterio; "4" = buona rispondenza al criterio; "5" = ottima rispondenza al criterio).

3. Il punteggio assegnato dalla Commissione di valutazione per ciascuna istanza è ripartito secondo i criteri riportati in allegato 3 al presente Bando. Il punteggio massimo attribuibile non può essere superiore a **5,00**. Per essere finanziabili le iniziative progettuali devono riportare punteggi diversi da zero (0) per ognuno dei criteri di valutazione di cui all'allegato 3 al presente Bando. Non sono comunque finanziabili le iniziative progettuali che non riportino un punteggio complessivo almeno pari a **3,00/5,00**.
4. La valutazione della Commissione di valutazione è insindacabile.
5. A parità di punteggio tra una o più proposte progettuali, la priorità è determinata dal maggior punteggio ottenuto alla lettera b) dei criteri di cui all'allegato 3; in caso di ulteriore parità, la priorità è determinata dal maggior punteggio ottenuto alla lettera e) dei criteri di cui all'allegato 3; in caso di ulteriore parità, la priorità è determinata dall'ordine cronologico (data e ora) di ricevimento dell'istanza a mezzo PEC.

## **Articolo 10**

### ***(Approvazione e pubblicazione della graduatoria)***

1. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento viene approvata la graduatoria di merito delle istanze pervenute e conseguentemente ammesse al cofinanziamento le iniziative progettuali collocatesi ai primi posti in graduatoria, fino alla concorrenza massima dell'importo previsto dall'articolo 6, nella misura e secondo i criteri di cui all'articolo 7.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di ammissione al cofinanziamento delle iniziative progettuali classificatesi in posizione utile, viene pubblicato sul sito *web* istituzionale [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) – sezione

“*Bandi e avvisi*”. Della avvenuta pubblicazione viene data notizia ai soggetti proponenti delle iniziative progettuali ammesse alle valutazioni.

### **Articolo 11** ***(Accettazione del contributo)***

1. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria di merito, i soggetti beneficiari del contributo trasmettono al Ministero una formale nota di accettazione del contributo stesso, da redigere secondo il fac-simile allegato al presente *Bando* (Allegato 4), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente ovvero dell'organismo collegiale che si è costituito, in adempimento degli impegni assunti in fase di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso che uno o più soggetti ammessi provvisoriamente al cofinanziamento non presentino formale accettazione di esso, nei modi previsti dal comma 1, ovvero dichiarino, espressamente o per fatti concludenti, di rinunciare al finanziamento, si provvede con successivo provvedimento direttoriale a riformulare la graduatoria di merito ammettendo a finanziamento le proposte progettuali che seguono immediatamente l'ultima finanziata.
3. Dalla data di accettazione del contributo decorrono i termini per la realizzazione della iniziativa progettuale ammessa al cofinanziamento.

### **Articolo 12** ***(Modalità di trasferimento delle risorse e documentazione di spesa)***

1. L'erogazione del contributo economico è effettuata su presentazione del rendiconto finanziario conclusivo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto cofinanziato, corredato:
  - a) da una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dal quale risulti la specifica correlazione tra ciascuna delle attività ed operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse;

- b) da una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventivata nella proposta progettuale ammessa al cofinanziamento, le spese effettivamente sostenute con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del documento contabile.
2. Le spese effettivamente sostenute devono essere attestate con allegazione di fatture, ricevute e simili in originale, o copia conforme, rispondenti alla vigente normativa in materia fiscale, intestate al soggetto o ai soggetti beneficiari del contributo economico, debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. La rendicontazione può essere, comunque, in caso di giustificata indisponibilità della documentazione contabile in originale, attestata con autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e nei limiti previsti dallo stesso.
3. Il rendiconto delle spese sostenute:
- a) è trasmesso al Ministero entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione del progetto ammesso al cofinanziamento;
  - b) è redatto utilizzando le impostazioni adottate in sede di presentazione del preventivo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera B), giustificando analiticamente gli eventuali scostamenti tra gli importi;
  - c) specifica la copertura finanziaria dei costi, distinguendo le spese ammissibili ai sensi dell'art. 7 dalle restanti altre, nonché eventuali altri contributi provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati.
4. Qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, anche dipendenti da ribassi d'asta o altre economie comunque realizzate, il contributo attribuito sarà proporzionalmente ridotto. In caso di maggiori costi accertati, questi restano a carico del soggetto beneficiario del contributo che non potrà in nessun caso essere rideterminato in aumento.
5. È data facoltà ai soggetti beneficiari del contributo di richiedere il trasferimento parziale del cofinanziamento ministeriale al raggiungimento del 50% della quota ammissibile della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto finanziato. In tale eventualità, si applicano le stesse procedure di cui ai commi da 1 a 4.
6. Il soggetto beneficiario del cofinanziamento non vanta nessun diritto di qualsivoglia natura sulle eventuali economie di spesa accertate a consuntivo

a carico del contributo, le quali rientrano automaticamente nella disponibilità del Ministero.

### **Articolo 13** ***(Erogazione del contributo)***

1. Il contributo posto a carico del Ministero è liquidato, con determinazione del competente Ufficio della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, nei limiti di quanto spettante a ciascun soggetto beneficiario tenuto conto della rendicontazione di spesa presentata.
2. Il Ministero si riserva, in caso di iniziative progettuali ammesse al cofinanziamento di particolare complessità, prima di procedere alla erogazione del contributo, di valutare direttamente, mediante apposita commissione ovvero ricorso a strutture o enti da esso dipendenti o vigilati, la validità tecnico-scientifica dei risultati conseguiti nonché la correttezza procedimentale delle azioni svolte per la sua realizzazione. Sugli esiti di tale valutazione, il soggetto cofinanziato viene chiamato a presentare le proprie controdeduzioni.
3. Il Ministero rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra forma di prestazione a qualsiasi titolo richiesta e/o prestata.
7. Rimane fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 14** ***(Vigilanza, controllo e monitoraggio)***

1. La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla realizzazione delle iniziative progettuali ammesse al cofinanziamento, senza che i soggetti beneficiari dei contributi possano opporre alcun diniego alla richiesta di produrre documentazione informativa al riguardo. In particolare il Ministero si riserva la facoltà di verificare in ogni momento di esecuzione che le attività poste in essere dai

beneficiari del contributo siano correttamente volte alla realizzazione del progetto finanziato secondo la descrizione riportata nella relazione descrittiva e in conformità alla tempistica indicata nel pertinente cronoprogramma che hanno formato oggetto di valutazione da parte della Commissione.

2. In ogni caso, la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento provvede a un generale monitoraggio sulle iniziative progettuali finanziate ai sensi del presente *Bando*, allo scopo di registrare il quadro complessivo aggiornato dell'avanzamento delle iniziative finanziate e l'efficacia del "programma" nel suo complesso. A tal fine i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tutti i necessari dati tecnici e amministrativi utilizzando a tal fine l'apposita "Scheda di Monitoraggio" che viene resa disponibile sul sito *web* istituzionale del Ministero.

### **Articolo 15**

#### ***(Modifiche ai progetti ammessi a finanziamento)***

1. Qualora nel corso di esecuzione si renda necessario apportare modifiche migliorative e/o integrative di modesta entità alle iniziative progettuali ammesse al contributo, i soggetti beneficiari possono fare richiesta di variante progettuale, debitamente motivata e documentata, a condizione che le modifiche proposte garantiscano il rispetto delle finalità specifiche e degli obiettivi perseguiti nei medesimi settori di intervento del progetto originario.
2. Nel corso delle pertinenti valutazioni da parte del Ministero circa l'approvazione o meno delle richieste di modifica eventualmente pervenute, i termini relativi alla ultimazione delle iniziative progettuali oggetto di variazione, si intendono sospesi per un termine comunque non superiore a 30 giorni salvo che non si proceda, con l'approvazione dell'istanza, ad una ridefinizione di essi. Superato tale termine senza che il Ministero abbia espresso il proprio parere, l'istanza proposta deve intendersi rigettata.
3. In nessun caso potrà essere richiesto o riconosciuto un contributo maggiore di quello originariamente concesso per la iniziativa progettuale per la quale si procede. Se la variazione proposta comporta una maggiore spesa rispetto a quella originariamente presentata, essa rimane a completo carico del soggetto beneficiario del contributo.

**Articolo 16**  
***(Comunicazione e divulgazione dei risultati)***

1. Qualora alla realizzazione delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento consegua un momento di disseminazione, comunicazione o divulgazione dei risultati, in qualunque forma o modalità realizzato, sulla documentazione resa pubblica deve essere espressamente indicato che il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento.

**Articolo 17**  
***(Revoca)***

1. Il contributo attribuito a seguito dell'espletamento del presente *Bando* può essere revocato, anche parzialmente:
  - a. in caso di dichiarazione mendace e/o falsità in atti, fermo restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
  - b. qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta e il soggetto beneficiario del contributo non abbia provveduto a integrarla nelle forme e nei termini indicati dal Ministero con apposito atto di messa in mora;
  - c. in caso di mancata, incompleta o inesatta trasmissione dei dati e degli altri elementi conoscitivi richiesti dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento inerenti allo stato di realizzazione della proposta progettuale ammessa al contributo, la cui reiterazione ingiustificata non consenta al Ministero di svolgere le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio previste dall'articolo 14;
  - d. in caso di ingiustificato ritardo nell'inizio delle attività volte alla realizzazione della proposta progettuale cofinanziata dal Ministero ovvero nella esecuzione e realizzazione degli interventi a ciò finalizzati, tale da far ritenere oggettivamente impossibile il rispetto della tempistica indicata nel pertinente cronoprogramma;
  - e. qualora nel corso del monitoraggio si rilevi che le attività realizzative poste in essere dal beneficiario del contributo si discostano dall'originaria previsione progettuale ammessa a cofinanziamento, sia rispetto agli obiettivi previsti che in termini di efficacia ed efficienza con

riferimento all'uso delle risorse pubbliche poste a disposizione, senza che il soggetto abbia proposto istanza di modifica nei modi previsti all'articolo 15 ovvero che, pur presentata, non sia stata accolta dal Ministero;

- f. qualora non vengano osservati, da parte dei soggetti destinatari del contributo, i contratti collettivi di lavoro e le altre disposizioni normative in materia di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente;
2. In caso di revoca del contributo, anche parziale, le somme eventualmente già erogate dovranno essere restituite dai soggetti interessati rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero. Per i contributi concessi e non ancora erogati, si provvede a disporre la riduzione, con apposito provvedimento, per un valore pari a quello per cui è stata disposta la revoca.

### **Articolo 18** ***(Pubblicità)***

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del MATTM - [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it).

**(DOMANDA DI RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO)**

Prot. n. ....

Data.....

**Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare**

**Direzione generale per i rifiuti e  
l'inquinamento**

[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

**OGGETTO:** Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

**Soggetto PROPONENTE del progetto**

<b>Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)</b>	
<b>In qualità di legale rappresentante di</b>	
<b>Ragione sociale</b>	
<b>Natura giuridica</b>	
<b>con sede legale in (indirizzo)</b>	
<b>C.A.P. e Comune</b>	
<b>Provincia</b>	

<b>Telefono</b>	
<b>Telefax</b>	
<b>Indirizzo e-mail (PEC)</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Partita I.V.A.</b>	

**MANIFESTA**

**il proprio interesse a voler partecipare al presente Bando**

**dichiarando quanto segue:**

<b>Titolo del progetto</b>	<i>Inserire il titolo del progetto</i>
<b>Descrizione sintetica e caratteristiche della proposta progettuale</b>	<i>obiettivi, pubblico target, metodologia, effetti attesi (max 1 cartella)</i>
<b>Durata del progetto</b>	
<b>Referente del progetto responsabile rapporti con il MATTM</b>	<i>Cognome, Nome, Qualifica, Data di nascita, Codice fiscale, Telefono, Fax, Indirizzo, Mail, Pec,</i>
<b>Contributo richiesto</b>	
<b>Costo TOTALE del progetto</b>	

**DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

**nella qualità di cui sopra**

1. che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
2. che il soggetto proponente e i soggetti coinvolti operano nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
3. di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto e disposto nel Bando;

4. di impegnarsi a fornire ogni eventuale chiarimento che sarà richiesto dall'Amministrazione (DG RIN);
5. di essere consapevole che in caso di difformità tra l'elenco degli allegati, di cui sotto, e i contenuti del plico telematico la presente domanda sarà ritenuta inammissibile;

## **RICHIEDE**

### **nella qualità di cui sopra**

che il progetto proposto denominato: " .....", della durata di (in mesi) \_\_\_\_\_ avente un costo totale pari a Euro \_\_\_\_\_, possa essere ammesso a cofinanziamento ministeriale per l'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_

e, pertanto

## **ALLEGA**

### **in formato digitale:**

- Allegato A:** relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'iniziativa progettuale (definizione del progetto), delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori e della sua rilevanza ambientale e territoriale, predisposta secondo le indicazioni riportate nell'**allegato 2** al presente *Bando* (**max 30 cartelle**);
- Allegato B:** preventivo dettagliato del progetto, specificando il valore dei costi ammissibili ai sensi dell'articolo 7, nonché l'ammontare del contributo richiesto al Ministero secondo quanto stabilito dal presente *Bando* e le eventuali altre fonti di finanziamento; nel preventivo devono essere indicati i costi relativi allo sviluppo sperimentale ed alla ricerca industriale;
- Allegato C:** specifica degli indicatori fisici per la valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti, tenendo conto dei criteri di valutazione riportati all'articolo 10 del *Bando*;
- Allegato D:** dichiarazione rilasciata ai sensi della legge 445/2000 da ciascun membro degli organi di gestione dei soggetti partecipanti a qualsiasi titolo al presente *Bando*, che attesti di non aver riportato condanna e che nei propri confronti non siano pendenti procedimenti penali per illeciti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, e che non siano state adottate nei loro confronti misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza;
- Allegato E):** copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente;
- Allegato G:** lettera di intenti di costituzione del partenariato di progetto, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti, ivi contenente: a) la dichiarazione di non partecipazione, da parte di ciascun soggetto, alle

procedure indette con il presente *Bando* nell'ambito di altri raggruppamenti; b) il mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, conferito dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti al soggetto capofila.

*Luogo e data*

*Timbro e Firma del legale rappresentante  
(o dei legali rappresentanti di ciascuno degli enti/soggetti coinvolti)*

**INDICE DELLA RELAZIONE DESCRITTIVA DELL' INIZIATIVA  
PROGETTUALE**

**(ALLEGATO B ALLA DOMANDA)**

**(max 30 cartelle)**

**1. Definizione del progetto di ricerca**

**1.1 Obiettivi e finalità della ricerca**

*(illustrare la rispondenza agli obiettivi previsti dal Bando, tenendo conto degli impatti ambientali, sanitari, sociali ed economici, della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché grado e tempo di raggiungimento dell'obiettivo programmato - anche in relazione al "livello di maturità tecnologica" previsto dallo stesso progetto. Specificare se l'iniziativa progettuale prevede la realizzazione di un prototipo)*

**1.2 Descrizione dell'iniziativa progettuale**

*(illustrare le attività previste descrivendo compiutamente le attività di "ricerca industriale" e quelle di "sviluppo sperimentale")*

**1.3 Rilievo, originalità ed innovatività della ricerca nell'ambito delle finalità ed obiettivi del Bando**

**1.4 Impatto potenziale della ricerca a medio e lungo termine, anche in termini di potenziale di sviluppo industriale e/o di mercato**

*(indicare in particolare il grado di riproducibilità su scala industriale delle tecnologie e/o prodotti oggetto dell'iniziativa progettuale)*

**1.5 Definizione del gruppo di lavoro, delle mansioni, delle potenzialità e delle competenze di ciascun soggetto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto**

*(in allegato si deve inserire un CV sintetico per ciascuno dei soggetti/enti coinvolti (gruppo di lavoro), attestante l'esperienza maturata nel settore di competenza)*

**1.6 Modalità di gestione del progetto**

*(è richiesta una sintetica descrizione del livello di impiego, con relativo monte ore, dei vari componenti il gruppo di lavoro e le funzioni nell'ambito del progetto, nonché delle modalità di interazione tra i diversi soggetti e con il referente del progetto per*

*l'efficace organizzazione del lavoro; descrizione delle strutture a disposizione)*

- 1.7 Articolazione dettagliata delle fasi della ricerca, ivi comprese le fasi di valutazione e di eventuale divulgazione dei risultati**
- 1.8 Durata del progetto (secondo quanto stabilito all'articolo 4) e cronoprogramma dettagliato**
- 1.9 Descrizione dettagliata delle modalità dell'eventuale implementazione industriale dei risultati dell'iniziativa**

**CRITERI DI VALUTAZIONE di cui all'art. 9 del Bando**

La Commissione applica specifici criteri di valutazione, da ponderare rispetto al corrispondente peso percentuale, nonché all'attribuzione di un valore ricompreso in una scala tra un minimo di "0" e un massimo di "5" ("0" = non rispondente al criterio; "1" = scarsamente rispondente al criterio; "2" = sufficientemente rispondente al criterio; "3" = più che sufficientemente rispondente al criterio; "4" = buona rispondenza al criterio; "5" = ottima rispondenza al criterio).

Il punteggio assegnato dalla Commissione per ciascuna istanza è ripartito come segue:

**a) Originalità e innovatività della proposta progettuale:**

1) *peso percentuale pari al 20%*

2) *valori attribuibili:*

- ✓ non rispondente al criterio = **0**
- ✓ scarsamente rispondente al criterio = **0,2** (1 x 0,20)
- ✓ sufficientemente rispondente al criterio = **0,4** (2 x 0,20)
- ✓ più che sufficientemente rispondente al criterio = **0,6** (3 x 0,20)
- ✓ buona rispondenza al criterio = **0,8** (4 x 0,20)
- ✓ ottima rispondenza al criterio = **1,0** (5 x 0,20)

**b) Valutazione della proposta progettuale in termini di:**

- **rispondenza agli obiettivi previsti dal presente Bando, tenendo conto degli impatti ambientali, sanitari, sociali ed economici, della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,**
- **grado e tempo di raggiungimento dell'obiettivo programmato (anche in relazione al "livello di maturità tecnologica" previsto dallo stesso progetto).**

1) *peso percentuale pari al 30%*

2) *valori attribuibili:*

- ✓ non rispondente al criterio = **0**
- ✓ scarsamente rispondente al criterio = **0,3** (1 x 0,3)
- ✓ sufficientemente rispondente al criterio = **0,6** (2 x 0,3)
- ✓ più che sufficientemente rispondente al criterio = **0,9** (3 x 0,3)
- ✓ buona rispondenza al criterio = **1,2** (4 x 0,3)
- ✓ ottima rispondenza al criterio = **1,5** (5 x 0,3)

**c) Riproducibilità su scala industriale delle tecnologie e/o prodotti oggetto dell'iniziativa progettuale:**

1) *peso percentuale pari al 20%*

2) *valori attribuibili:*

- ✓ non rispondente al criterio = **0**
- ✓ scarsamente rispondente al criterio = **0,2** (1 x 0,2)
- ✓ sufficientemente rispondente al criterio = **0,4** (2 x 0,2)
- ✓ più che sufficientemente rispondente al criterio = **0,6** (3 x 0,2)
- ✓ buona rispondenza al criterio = **0,8** (4 x 0,2)
- ✓ ottima rispondenza al criterio = **1,0** (5 x 0,2)

**d) Rappresentatività del soggetto proponente, singolo o associato. Esperienza maturata e capacità della struttura organizzativa dei soggetti coinvolti; curricula dei componenti il gruppo di lavoro e relativo monte ore definito:**

1) *peso percentuale pari al 10%*

2) *valori attribuibili:*

- ✓ non rispondente al criterio = **0**
- ✓ scarsamente rispondente al criterio = **0,1** (1 x 0,1)
- ✓ sufficientemente rispondente al criterio = **0,2** (2 x 0,1)
- ✓ più che sufficientemente rispondente al criterio = **0,3** (3 x 0,1)
- ✓ buona rispondenza al criterio = **0,4** (4 x 0,1)
- ✓ ottima rispondenza al criterio = **0,5** (5 x 0,1)

**e) Importo del progetto e capacità di autofinanziamento dell'iniziativa:**

1) *peso percentuale pari al 20%*

2) *valori attribuibili:*

- ✓ costo tot. ( $C^1$ )  $\leq$  € 0,2 Mln: non rispondente al criterio = **0**
- ✓ € 0,2 Mln  $< C \leq$  € 0,4 Mln: scarsamente rispondente al criterio = **0,2** (1 x 0,2)
- ✓ € 0,4 Mln  $< C \leq$  € 0,6 Mln: sufficientemente rispondente al criterio = **0,4** (2 x 0,2)
- ✓ € 0,6 Mln  $< C \leq$  € 0,8 Mln: più che sufficientemente rispondente al criterio = **0,6** (3 x 0,2)
- ✓ € 0,8 Mln  $< C \leq$  € 1,0 Mln: buona rispondenza al criterio = **0,8** (4 x 0,2)
- ✓  $C >$  € 1,0 Mln: ottima rispondenza al criterio = **1,0** (5 x 0,2)

---

<sup>1</sup> Costo totale riferito alle sole spese ammissibili

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO**

*(fac-simile)*

Prot. n. ....

Data.....

**Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare**

**Direzione generale per i rifiuti e  
l'inquinamento**

[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

**OGGETTO: Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).  
Dichiarazione di accettazione del contributo.**

Il sottoscritto ..... , in qualità di legale rappresentante del  
..... , .....

essendosi posizionato utilmente in graduatoria,

DICHIARA

di accettare il cofinanziamento riconosciuto, nonché le condizioni prescritte nel Bando.

*Timbro e Firma del legale rappresentante*